

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO DIFESA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FERRARA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI INTEGRATIVE AL VIGENTE PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA E PER LA LIMITAZIONE DI ALTRE SPECIE FOSSORIE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Provincia di Ferrara CF/P.IVA 00334500386 legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____ domiciliato legalmente ai fini del presente atto presso il quale interviene nella sua qualità di

E

l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile Ferrara CF/P.IVA legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____ domiciliato legalmente ai fini del presente atto presso la sede....., che interviene nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

Visti:

- la Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992) recepita dalla Comunità Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, che vieta di introdurre specie esotiche o ne richiede comunque il controllo o l'eliminazione qualora costituiscano minaccia per gli ecosistemi, gli habitat o le specie" (Allegato A, art. 8, lett. h);
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 che detta disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, raccomandando agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida delle stesse;
- la L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii., il cui art. 19 prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione delle specie di fauna selvatica, da attuarsi da parte delle guardie venatorie provinciali, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- il D.L. n. 91/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ed, in particolare, l'art. 11 c. 12 bis, che esclude le nutrie, così come talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole dalla fauna selvatica oggetto della citata legge n. 157/1992, modificando l'art. 2, comma 2;

Vista la L. n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ed in particolare l'art. 7 c. 5, lett. a), che prevede che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione della nutria vengano posti in essere secondo il disposto dell'art. 19 della L. n. 157/1992;

Dato atto che, in virtù della L.R. n. 8/1994 come modificata dalla L.R. n. 1/2016, i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia e che, a tal fine, la Provincia:

- coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
- gestisce le richieste di intervento diretto degli agricoltori;
- gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;

- fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
- provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009).

Vista altresì la L.R. n. 13/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii. che ha comportato, tra le altre cose, la revisione dell'intero articolato della L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 546 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor Coypus*) per il periodo 2021-2026, valido per l'intero territorio regionale, ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Evidenziato:

- che il piano di controllo prevede che alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, competa il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre, in ambito urbano, le attività previste competono ai Comuni;
- che il controllo della specie si rende necessario, prioritariamente, in tutte le zone della pianura e collina emiliano-romagnola ed è finalizzato al contenimento della nutria con intento eradicativo;
- che gli interventi di limitazione devono, pertanto, assumere caratteristiche di capillarità e continuità, sia temporale che spaziale, e devono vedere coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie;
- che, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette, con riferimento alle rispettive competenze territoriali;

- che i gestori, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possono richiedere alla Provincia il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato;
- che successivamente alla rimozione delle nutrie, qualora si rinvenissero cavità che costituiscano una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili;
- che le attività di controllo possano essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio su specie diverse da quelle oggetto di caccia e con pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia;
- che l'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19, della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico;

Dato atto che per l'attuazione del piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte da parte degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Bologna;

Evidenziato che risulta attualmente vigente una convenzione di durata triennale tra la Provincia di Ferrara e gli altri soggetti interessati (Comuni, Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, Ente di gestione per i Parchi e le biodiversità Delta del Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPO), "per il coordinamento di azioni integrative al Piano regionale di controllo della nutria";

Richiamata altresì la delibera di Giunta regionale n. 611 del 15/04/2019 "Piano di controllo della volpe (*vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia Romagna" e ss.mm.ii. dove si prende atto che *"la volpe oltre a rappresentare un limite alla riproduzione della fauna selvatica...è causa di danni agli allevamenti di bassa corte ma soprattutto con lo scavo delle proprie tane, compromette l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili"*;

Rilevato che, ferme restando le competenze della Provincia nell'attuazione di tale piano analoghe a quelle previste per quello di limitazione della nutria sopra citate, al punto 5.2.3 'Tutela del suolo' di detto piano viene sottolineato che *"il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe"*;

Preso atto che la Provincia di Ferrara, con nota prot. Agenzia 2020.09.2021.0049804.E ha proposto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, lo svolgimento coordinato di azioni integrative al vigente piano regionale di controllo della nutria e di azioni volte alla limitazione di altre specie fossorie;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo ha ad oggetto:

- l'attuazione coordinata dei Piani Regionali di controllo operati ai sensi dell'art. 19 Legge n. 157/1992 ed, in particolare, del Piano Regionale per il controllo della nutria;
- la limitazione di altre specie fossorie.

ART. 2 DURATA

Il presente Accordo ha la durata di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione.

ART. 3 IMPEGNI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia di Ferrara si impegna a:

- a) gestire le richieste di intervento pervenute dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ferrara;
- b) coordinare l'attività dei coadiutori autorizzati e dare comunicazione dell'esito delle uscite;
- c) fornire e posizionare le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa secondo modalità successivamente concordate, laddove necessario;

- d) provvedere all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009);
- e) relazionare annualmente al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara in merito all'attività di controllo esercitata;
- f) svolgere attività di formazione ai tecnici del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara ed al volontariato di protezione civile in ordine alle tecniche per il riconoscimento degli animali fossori, dei percorsi frequentati e delle relative tane, anche mediante l'effettuazione di uscite congiunte;
- g) effettuare il monitoraggio sulla consistenza numerica degli animali fossori nei corsi d'acqua di competenza del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara, che verranno appositamente individuati, anche mediante utilizzo di droni.

Le attività di cui al presente articolo verranno svolte dalla Provincia sulle arginature dei corsi d'acqua di competenza del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara.

ART. 4 IMPEGNI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara avrà il ruolo di coordinamento tra gli enti firmatari del presente accordo e il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Ferrara, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno e di organizzare le necessarie azioni di contrasto in maniera incisiva e tempestiva, collaborando all'ottimale riuscita delle stesse e ponendo in essere tutte le azioni necessarie per la riduzione dei rischi.

Le modalità operative necessarie all'attuazione del presente accordo verranno meglio definite, nel corso del triennio di vigenza della convenzione, mediante appositi incontri e scambi di note.

Qualora risulti necessaria una estensione delle attività previste dal presente accordo che comporti il coinvolgimento dei comuni e degli altri soggetti aderenti alla succitata vigente convenzione per il coordinamento di azioni integrative al Piano regionale di controllo della nutria, si provvederà a fornire loro le necessarie informazioni ed ottenerne l'assenso con apposito scambio di note.

A titolo di compartecipazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo l'Agenda – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara erogherà alla Provincia di

Ferrara, con appositi atti, una quota annuale di importo pari a € 10.000,00.

ART.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra parte, dei quali venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione. Tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento a quanto stabilito dai precedenti articoli. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e delle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

I firmatari si impegnano a comporre in maniera amichevole ogni controversia che possa sorgere in merito all'applicazione del presente Accordo.

ART. 7 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo redatto in un unico originale firmato digitalmente è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa - Allegato A Parte I del DPR 26/10/1972 n. 624 e ss.mm.ii. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

ART. 8 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i firmatari del presente Accordo.

Letto e sottoscritto in segno di piena accettazione dalle parti.

Ferrara, li _____

Per la Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile

Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Ferrara

Ferrara li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per la Provincia di Ferrara

Ferrara li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)